

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1216-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI)

(RELATORE VELLA)

Comunicata alla Presidenza il 10 luglio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-*bis*), approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro dei Trasporti

(V. Stampato Camera n. 2028)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 27 febbraio 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il protocollo in esame introduce un nuovo articolo 83-bis nella convenzione per l'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 in base al quale alcune funzioni ed obblighi vengono trasferiti dallo Stato di registrazione allo Stato del vettore nel caso di aeromobile esercito in conseguenza di un contratto di *leasing*, noleggio o scambio.

L'emendamento recepisce e risolve uno dei problemi che si frapponivano allo scam-

bio di aeromobili tra gli operatori del settore e l'uso degli stessi da parte di soggetti di un altro Stato contraente, fenomeno questo sempre più frequente nell'attività economica dei vettori.

Per tali considerazioni la Commissione affari esteri invita l'Assemblea ad approvare la ratifica di questo Protocollo.

VELLA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione internazionale sull'aviazione civile (articolo 83-bis) approvato dall'assemblea dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile nella ventitreesima sessione a Montreal il 6 ottobre 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità alle disposizioni del punto 3 del protocollo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.